



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3075 del 15/10/2026

OGGETTO: CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. S.N.C. DI SPAZI SOTTOSTANTI AL SEDIME STRADALE DELLA SP 227 DI "PORTOFINO" IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2040_2026.docx

Hash:

442D4A5ECD1C9274FEF8DBDE22767F1C4986F3954044556F216983E9EA93DB2D2F8A137B920B601
DB810B308FD117D5930A3B9BAE6933274E2C338F5C6B3CDEC

Nome file allegato: All. 1 Schema concessione.pdf

Hash:

1D9C264F776FB63AE5B5AB9578AF8C94D143DD9D51F849A91E8339C212B2C38FE87D928871785E6
74E3FB5C753115AF1A6A2F0D97D82D0FDF583C019EDF5E650

Nome file allegato: All. 2 planimetria.pdf

Hash:

1FD0805AFCE3F39A243509B175049FDFF763430EA5BE0D2B206B92604DAA16FABFC95C8B962ACF8
1C7C6B2BE4A91B97F7202C76BC5A10B6B1C57FB5F865671BA

**Sottoscritta da
(MARIA GIOVANNA LONATI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Patrimonio

Atto N. 3075/2026

Oggetto: CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. S.N.C. DI SPAZI SOTTOSTANTI AL SEDIME STRADALE DELLA SP 227 DI "PORTOFINO" IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE.

In data 15/10/2026 il dirigente MARIA GIOVANNA LONATI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il "Regolamento per la concessione e la locazione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Genova", approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18/02/2026;

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n° 56 prot. 0083501/2001 in data 29/11/2001, l'allora Provincia (oggi Città Metropolitana di Genova) acquisiva al proprio patrimonio, ai sensi del D.lgs. n. 112 in data 31/03/1998, le strade, gli edifici e le pertinenze già in capo all'ANAS, meglio identificate negli allegati al medesimo provvedimento;
- tra le pertinenze di cui al punto che precede sono ricomprese le arcate sottostanti il sedime stradale in Comune di S. Margherita Ligure;
- in forza di successivi contratti di concessione, alcune delle predette arcate sono state utilizzate dalla società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. ad uso deposito e spazio asservito all'adiacente spiaggia libera attrezzata;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Patrimonio

Richiamato il punto 2) delle linee guida operative PAVI 2025/2027 Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, approvato con deliberazione n. 42 del 18/12/2024 del Consiglio Metropolitano, in cui – ad esito dell'incontro tenutosi nel corso dell'anno 2024 tra l'Ufficio Gestione Patrimonio della Città Metropolitana di Genova e l'Ufficio Demanio del Comune di Santa Margherita Ligure – si stabilisce che, in ragione del fatto che gli spazi oggetto del presente provvedimento rivestono una posizione di strumentalità e sono di fatto asserviti alla spiaggia libera attrezzata ivi presente, a partire dall'anno 2025, Città Metropolitana di Genova si sarebbe avvalsa delle procedure ad evidenza pubblica espletate dal Comune al fine dell'individuazione dei soggetti concessionari a cui attribuire le arcate;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta n. 47/2024 il Comune di Santa Margherita Ligure approvava i “Criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”;
- in data 28/06/2024 la società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. presentava istanza di nuova concessione pluriennale sul compendio demaniale marittimo comprendente anche l'utilizzo degli spazi sottostanti le arcate a sostegno della SP 227 in quanto funzionali all'esercizio dell'attività;
- a seguito di valutazione positiva dell'istanza, il Comune di Santa Margherita Ligure indiceva Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona con nota prot. n. 38487 dell'11/07/2025, acquisita al protocollo di Città Metropolitana con prot. 41989/2025;

Tenuto conto che, nell'ambito della Conferenza di Servizi:

- con nota prot. 44249/2025, Città Metropolitana di Genova richiedeva ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b) della Legge n.241/1990, l'integrazione del progetto con interventi di riqualificazione delle arcate quali, ad esempio, tinteggiature, stuccature, sostituzione di eventuali infissi;
- con nota prot. n. 58050/2025 il Comune di Santa Margherita Ligure trasmetteva le integrazioni presentate dalla società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c.;
- con nota prot. n. 30173/2026 il Comune di Santa Margherita trasmetteva il parere edilizio favorevole rilasciato su tutte le integrazioni e dichiarazioni fornite;

Considerato che con nota prot. 33937 del 03/06/2026 Città Metropolitana di Genova, alla luce della documentazione trasmessa, delle richieste di integrazioni formulate dagli Enti coinvolti nella conferenza dei servizi e delle conseguenti integrazioni depositate dalla società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c., esprimeva il proprio parere favorevole alla positiva conclusione della conferenza dei servizi, a condizione che sia effettuato, su delega di Città Metropolitana di Genova,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Patrimonio

l'aggiornamento catastale degli spazi posti sotto le arcate della SP 227, e fermo restando che l'utilizzo di tali spazi resta subordinato alla stipula di specifico atto di concessione, con relativa determinazione del canone, da parte di Città Metropolitana di Genova;

Visto l'Atto dirigenziale n. 676 del 08/06/2026 con cui il Comune di Santa Margherita Ligure:

- Ha dato atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi indetta;
- Ha aggiudicato in via definitiva, a favore della società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c., la concessione demaniale marittima della durata di anni 6 (sei) decorrenti dal 01/01/2026, per la superficie complessiva in concessione di mq 126,77 e per l'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav. della superficie di mq 1.442,00, dando atto che, Città Metropolitana di Genova, in conformità agli accordi intercorsi con il Comune e resi noti al momento dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima pluriennale, provvederà al rilascio dei provvedimenti di propria competenza relativamente all'utilizzo degli spazi sottostanti le arcate a sostegno della SP 227;

Vista la nota prot. 50208/2026 con cui Città Metropolitana di Genova ha proposto le condizioni contrattuali alla società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. e la conseguente nota prot. 50548/2026 di accettazione di quest'ultima;

Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti della conferenza di servizi e del positivo riscontro alla proposta di condizioni contrattuali, procedere alla formalizzazione della concessione a favore della società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2031, alle condizioni di cui all'allegato schema di scrittura privata, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

Tenuto conto che il canone di concessione ammonta ad Euro 4.726,00 annuali, soggetti ad aggiornamento ISTAT, così individuato dall'Ufficio Gestione patrimonio come da elaborato estimativo sintetico agli atti del procedimento;

Ritenuto necessario, con riferimento al contratto oggetto del presente provvedimento, l'incameramento di un nuovo deposito cauzionale corrispondente a tre mensilità del nuovo canone di concessione, pari ad Euro 1.181,50;

Ritenuto pertanto di procedere all'accertamento delle somme in entrata e all'impegno di quanto dovuto in restituzione della cauzione al termine del contratto come da prospetto contabile in calce al presente atto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Calcagno, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Patrimonio

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa

DISPONE

1. Di rilasciare in concessione alla società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. per anni 6 decorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2031 gli spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (Ge) meglio indicati nell'allegata planimetria (All. 2), alle condizioni di cui all'allegato schema di Contratto di concessione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
2. Di approvare il canone annuo di concessione congruo in Euro 4.726,00;
3. Di procedere all'accertamento delle somme in entrata e all'impegno di quanto dovuto in restituzione della cauzione al termine del contratto come da prospetto contabile in calce al presente atto;
4. Di dare mandato ai competenti Uffici di espletare gli ulteriori incombeni discendenti dal presente provvedimento;
5. Di procedere con successivi provvedimenti agli adempimenti discendenti dal vigente Regolamento di Contabilità;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Patrimonio

Modalità e termini per l'impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line (ai sensi dell'artt. 29 del D.lgs. 104/2010) oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta data (ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971).

**Sottoscritta dal Dirigente
(MARIA GIOVANNA LONATI)
con firma digitale**

	OGGETTO: Scrittura privata per la concessione d'uso di area	
	sottostante alla strada provinciale 227 di "Portofino" in comune di Santa	
	Margherita Ligure (Ge)	
	TRA	
	Città Metropolitana di Genova , con sede legale in Piazzale Mazzini, n. 2,	
	Genova, C.F. 80007350103, rappresentata da [•] nella sua qualità di Dirigente	
	del Servizio Patrimonio, domiciliato per la carica in Genova, Piazzale Mazzini	
	n. 2, di seguito, per brevità, denominata anche “Concedente”;	
	e	
	La Società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. (P.I. [•]), con sede legale	
	in [•] ([•]),[•], in persona di [•], nato a [•] ([•]) il [•] (C.F. [•]) e domiciliata per la	
	carica presso la sede della Società di seguito denominata anche	
	“Concessionario;	
	Premesso che	
	• Con Determinazione Dirigenziale n. [•] il Dirigente del Servizio Patrimonio	
	ha approvato la concessione d'uso del bene in oggetto, a favore della	
	Società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c.;	
	• Per quanto non disciplinato dalla presente scrittura privata le Parti	
	richiamano il vigente “Regolamento per la concessione e la locazione del	
	patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Genova”, approvato	
	con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/02/2026.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse	
	Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.	
	Articolo 2. Oggetto	

	Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, concede in uso	
	alla Società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. che, come sopra	
	rappresentata accetta, gli spazi di proprietà della Città Metropolitana di	
	Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di	
	Santa Margherita Ligure (Ge), e meglio evidenziati nella planimetria di	
	riferimento che, firmata dalle parti contraenti, costituisce parte integrante e	
	sostanziale del presente atto (Allegato "A").	
	Articolo 3. Uso pattuito	
	L'unità immobiliare dovrà essere destinata al solo ed esclusivo uso indicato	
	nella planimetria richiamata all'articolo precedente (Allegato "A").	
	È fatto divieto al concessionario di destinare gli spazi in tutto o in parte ad uso	
	diverso da quello contrattualmente stabilito.	
	Usi diversi da quanto sopra pattuito dovranno essere preventivamente	
	concordati e autorizzati per iscritto da Città Metropolitana di Genova.	
	Le parti convengono che la violazione della presente clausola determinerà la	
	risoluzione automatica del presente contratto.	
	Articolo 4. Canone	
	Il canone di concessione annuo ammonta ad Euro 4.726,00=	
	(quattromilasettecentoventisei/00).	
	Il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione	
	accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	ed impiegati relativo al secondo mese precedente quello di decorrenza	
	contrattuale (novembre).	
	Per quanto concerne le modalità di pagamento del canone, resta pattuito che	
	il canone di concessione dovuto dal Concessionario sarà corrisposto in unica	

	rata anticipata a mezzo PagoPA da corrispondersi entro il giorno 30/07 di	
	ciascun anno.	
	Con riferimento all'anno 2026, il Concessionario corrisponderà il canone in	
	un'unica rata entro il giorno 15/10/2026.	
	Il ritardo superiore a 20 (venti) giorni, da parte del Concessionario, nel	
	pagamento del canone di concessione comporterà l'applicazione di interessi	
	di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento, a partire	
	dal ventunesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento del canone	
	era dovuto e fino alla data dell'effettivo pagamento.	
	Articolo 5. Durata	
	Città Metropolitana di Genova concede il bene di cui al precedente articolo 2	
	per un periodo di 6 (sei) anni decorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2031,	
	concessione non prorogabile tacitamente.	
	Il Concessionario, al termine della concessione, entro e non oltre i 30 giorni	
	successivi alla scadenza del contratto, dovrà lasciare liberi da cose o persone	
	gli spazi concessi in uso.	
	Articolo 6. Obblighi delle Parti	
	Il Concessionario si obbliga:	
	- ad utilizzare il bene citato al solo ed esclusivo uso come disposto dall'art. 3;	
	- ad eseguire gli interventi di riqualificazione di cui al progetto presentato	
	nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Santa	
	Margherita Ligure;	
	- a sostenere ogni onere manutentivo e/o autorizzativo necessario per	
	permettere l'utilizzo prospettato del bene, che viene rilasciato in uso nello	
	stato manutentivo visionato e noto al richiedente, manlevando Città	

	Metropolitana di Genova da qualsiasi responsabilità correlata all'uso	
	dell'immobile o derivante o conseguente agli obblighi e agli oneri di	
	manutenzione e gestione da esso assunti con il presente atto;	
	- ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene	
	oggetto della concessione da qualunque manomissione da parte di terzi, tale	
	da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità	
	pubblica che lo caratterizza;	
	- a presentare, in sede di stipula del contratto di concessione, apposita polizza	
	assicurativa per i danni contro terzi in corso di vigenza per un massimale	
	adeguato.	
	Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni a persone o cose in	
	dipendenza del funzionamento di eventuali opere da lui effettuate,	
	manlevando il Concedente da qualsiasi responsabilità.	
	È fatto espresso divieto al Concessionario di concedere a terzi, in	
	subconcessione anche parziale, il bene oggetto di concessione, e di cedere	
	a terzi, a qualunque titolo, la concessione.	
	Durante il periodo di concessione, saranno a carico del Concessionario tutti	
	gli oneri di manutenzione ordinaria, nonché tutte le riparazioni conseguenti a	
	danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa concessa.	
	Rimangono a carico del Concessionario tutte le riparazioni imputabili ad	
	eventuali atti vandalici conseguenti ad attività effettuate.	
	A garanzia di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, il	
	Concessionario versa a Città Metropolitana di Genova, entro 10 giorni dalla	
	sottoscrizione del presente contratto, mediante pagoPA, un deposito	
	cauzionale dell'importo pari ad Euro 1.181,50.	

	Il Concessionario si obbliga a consentire l'accesso all'area oggetto di	
	concessione a tutti i rappresentanti dell'Ente proprietario.	
	Il Concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole regolamentari	
	di cui al vigente "Regolamento per la concessione e la locazione del	
	patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Genova", approvato con	
	Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/02/2026, che dichiara di aver	
	visionato.	
	Il silenzio o l'acquiescenza della Città Metropolitana di Genova a qualsiasi	
	fatto contrario al contenuto del presente contratto avranno esclusivamente il	
	valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario.	
	Articolo 7. Revoca	
	La concessione del bene di cui alle premesse, come meglio identificato negli	
	elaborati grafici allegati al presente contratto, non comporta la cessione o	
	rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di	
	autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela	
	giurisdizionale.	
	La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti	
	motivi di pubblico interesse, nell'osservanza delle leggi vigenti in materia.	
	In tal caso o nell'eventualità di restituzione anticipata del bene da parte del	
	Concessionario, il canone annuale corrisposto in via anticipata viene restituito	
	dall'Amministrazione al Concessionario per la quota-parte corrispondente al	
	periodo temporale di mancato utilizzo del bene, che inizia a calcolarsi dal	
	giorno dell'avvenuta restituzione del bene stesso.	
	Quanto precede non si applica nei casi di decadenza del Concessionario ai	
	sensi dell'art. 8 del presente contratto.	

	Articolo 8. Decadenza	
	Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:	
	1. mancato pagamento del canone di concessione e relativi interessi	
	oltre tre mesi dalla scadenza;	
	2. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla	
	data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;	
	3. mancato rispetto del divieto di subconcessione;	
	4. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso del bene	
	concesso e del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;	
	5. mancato pagamento della cauzione a garanzia del puntuale	
	adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.	
	Verificandosi una delle suddette fattispecie, il Concessionario è obbligato alla	
	restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose.	
	Articolo 9. Restituzione del bene concesso	
	Il Concessionario restituisce il bene di cui all'art. 2 alla Città Metropolitana di	
	Genova alla scadenza del termine della concessione.	
	La Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali	
	opere costruite dal Concessionario sul bene e le relative pertinenze.	
	Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o	
	meno, sostenute e realizzate dal Concessionario, non danno diritto a rimborsi	
	o indennizzi alla scadenza della concessione.	
	Qualora il Concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso	
	senza il previo consenso della Città Metropolitana, quest'ultima si riserva il	
	diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della	

copia informatica per consultazione

Articolo 8. Decadenza

Il Concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento del canone di concessione e relativi interessi oltre tre mesi dalla scadenza;
2. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
3. mancato rispetto del divieto di subconcessione;
4. mutamento non autorizzato della destinazione d'uso del bene concesso e del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
5. mancato pagamento della cauzione a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Verificandosi una delle suddette fattispecie, il Concessionario è obbligato alla restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose.

Articolo 9. Restituzione del bene concesso

Il Concessionario restituisce il bene di cui all'art. 2 alla Città Metropolitana di
Genova alla scadenza del termine della concessione.

La Città Metropolitana di Genova acquisirà al proprio patrimonio le eventuali opere costruite dal Concessionario sul bene e le relative pertinenze.

Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati o meno, sostenute e realizzate dal Concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione.

Qualora il Concessionario abbia realizzato interventi sul bene concesso senza il previo consenso della Città Metropolitana, quest'ultima si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino del bene oggetto della

concessione.

Articolo 10. Modifiche

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avvenire se non mediante atto scritto.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, unicamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le Parti si obbligano a trattare i dati personali acquisiti ai fini del presente atto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione di dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101.

Articolo 12. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Cod. Civ. e dalle leggi speciali sulla materia.

Articolo 13. Foro competente

Per ogni controversia dovesse insorgere alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente atto e che non potesse risolversi amichevolmente, il Foro territorialmente competente in via esclusiva sarà quello di Genova.

Articolo 14. Spese di contratto

Tutte le spese inerenti il presente atto, comprese le imposte di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione ai sensi della Tariffa Parte Prima, art. 5 del D.P.R. 131/1986 e viene redatta in triplice originale di cui uno ad uso di ciascuna delle parti e uno ad uso dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 15. Domicilio

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio come in appresso:

- La Città Metropolitana in Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – Genova;

- La Società Minaglia di Franco Ricciardi & C. s.n.c. in [·] ([·]),[·].

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, lì

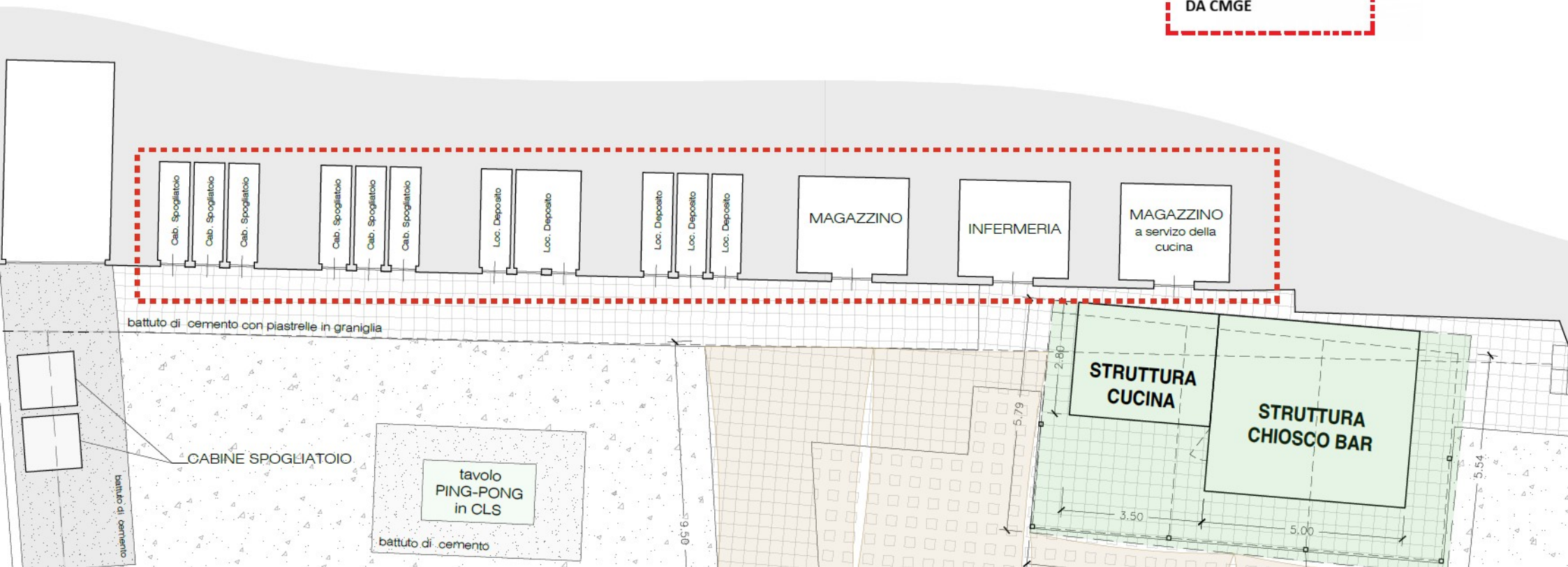
Per **Città Metropolitana** di **Per Minaglia di Franco Ricciardi**

Genova

& C. s.n.c.

$$[\cdot]$$
$$[\cdot]$$
$$[\cdot]$$
$$[\cdot]$$

SPAZI IN CONCESSIONE
DA CMGE





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestione patrimonio

Oggetto: CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MINAGLIA DI FRANCO RICCIARDI & C. S.N.C. DI SPAZI SOTTOSTANTI AL SEDIME STRADALE DELLA SP 227 DI "PORTOFINO" IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	4.726,00					2907	2026		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2026 - 31/12/2026													
ENTR ATA	9.02.00 04	0	60027 42	+	1.181,50					2906	2026		
Note: Costituzione deposito cauzionale concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994													
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	4.726,00					38	2027		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2027- 31/12/2027													
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	4.726,00					23	2028		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2028- 31/12/2028													
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	4.726,00					18	2029		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2029- 31/12/2029													
ENTR ATA	3.01.00 03	0	30016 53	+	4.726,00					5	2030		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2030- 31/12/2030													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

ENTRATA	3.01.0003	0	3001653	+	4.726,00					5	2031		
Note: Canone concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994 - periodo 01/01/2031- 31/12/2031													
USCITA	99.01.7.02	0	4002729	+	1.181,50			4056	2026				
Note: Restituzione deposito cauzionale concessione spazi di proprietà della Città Metropolitana di Genova sottostanti al sedime stradale della SP 227 "Portofino" in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) - MINAGLIA di Franco Ricciardi & C. Snc - P. IVA 01131730994													
TOTALE ENTRATE:				+	29.537,50								
TOTALE SPESE:				+	1.181,50								

Genova li, 23/10/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale